



# ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 giugno 2024

## Compravendita unità immobiliari uso abitazione e accessori

Dato III Trim. 2023  
(variazione % su II Trim. 2023)

Nord-Ovest	76.339 (+20)
Nord-Est	46.056 (+2,6)
Centro	41.105 (+0,2)
Sud	38.274 (+3,3)
Isole	19.792 (+3,3)

Fonte ISTAT

## L'appunto

“Il superbonus era una vicenda eccezionale per tempi eccezionali, che giustamente deve finire per come era nata e tornare nell’ambito degli incentivi all’edilizia normali che ci sono sempre stati. Adesso guardiamo avanti...”

*Giancarlo Giorgetti – Ministro dell’Economia e delle Finanze*



Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622  
[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) | [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

## Convertito in legge il decreto Superbonus Il nuovo quadro normativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la [legge di conversione \(con modificazioni\) 23 maggio 2024 n. 67](#) del cd. “decreto Superbonus” (decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39), che introduce una serie di importanti novità sulla



disciplina dei principali bonus edilizi, destinati ad avere significative ripercussioni sul mercato del settore.

Riportiamo di seguito una breve sintesi degli articoli di maggior interesse per le aziende associate.

### Modifiche in materia di agevolazioni fiscali in edilizia (art. 4-bis).

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’iter parlamentare, al comma 1 stabilisce che le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”) non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia”) con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di violazione delle citate disposizioni, in base al comma 2, si procede con il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi, oltre all’applicazione della sanzione tributaria amministrativa, in misura pari al trenta per cento del credito utilizzato. È pre-

visto che tali disposizioni si applichino alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. Il comma 4 stabilisce che le spese sostenute per determinati interventi realizzati su immobili (riqualificazione energetica, superamento e eliminazione

di barriere architettoniche, interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico), devono essere detratte in 10 anni, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

I crediti d’imposta derivanti da cessione del credito d’imposta o sconto in fattura per le spese appena richiamate, sono ripartiti in quattro rate annuali di pari importo per interventi di riqualificazione energetica, e in cinque rate per le altre tipologie di intervento.

Il comma 6 modifica l’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia”), inserendo il nuovo comma 3-ter, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tale comma stabilisce, per i soggetti già richiamati al comma 1, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, una ripartizione della detrazione in 6 anni, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. Viene inoltre stabilito che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Fanno eccezione i soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari

*segue a pag. 2*

continua da pag. 1

o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza entro il 31 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate che, con proprio provvedimento, definirà le relative modalità attuative.

Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione agevolativa (cessione o sconto in luogo della detrazione) in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute con riferimento agli interventi ammessi dalla disciplina di cui al citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (recupero del patrimonio

edilizio, efficienza energetica, interventi antisismici, restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici, e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nonché per il superamento di barriere architettoniche).

#### **Riduzione dell'aliquota di detrazione per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 9-bis).**

Il comma 8 modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi abbassando al 30% l'aliquota di detrazione dalla base imponibile lorda correlata a spese agevolate sostenute tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo, ristrutturazione edi-

lizia, interventi a seguito di eventi calamitosi, eliminazione di barriere architettoniche, prevenzione atti vandalici, cablature degli edifici, misure antisismiche, bonifica di amianto) nonché di opere di efficientamento energetico (inclusa l'installazione di impianti rinnovabili). L'aliquota resta, invece, invariata per le spese di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione.

Ricordiamo che l'aliquota del bonus ristrutturazioni passerà dal 50% al 36% a partire dal 1° gennaio 2025, con un tetto massimo di spesa ridotto a 48mila euro per singola unità immobiliare.

Fonte: *Confcommercio*

## Diritto & Impresa

### **Ambiente. Prestazione energetica nell'edilizia. Pubblicata la direttiva 2024/1275.**

Lo scorso 8 maggio è stata pubblicata in G.U. dell'Unione Europea [la direttiva 2024/1275](#) (c.d. "case green") che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'UE per raggiungere la neutralità climatica del parco edilizio al 2050. Si propone di seguito una disamina degli articoli più rilevanti. L'articolo 3 prevede che gli Stati membri stabiliscano un piano nazionale di ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non, pubblici e privati, per la riduzione del consumo di energia primaria media. Il piano deve contenere, tra l'altro: una rassegna del parco immobiliare nazionale, una tabella di marcia con obiettivi e indicatori, una rassegna delle politiche e delle misure, norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, con stime e traiettorie per la ristrutturazione. Il piano deve essere trasmesso, previa consultazione pubblica, alla Commissione entro la fine del 2025 e, successivamente, ogni cinque anni e nell'ambito dei PNIEC. La Commissione monitora annualmente l'evoluzione delle prestazioni energetiche. Ai sensi degli articoli 4 e 5, gli Stati dovranno adottare e applicare la metodologia di calcolo contenuta nella direttiva medesima e fissare i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi, eventualmente facendo dei distinguo tra tipologie edilizie e con possibili deroghe per:

- edifici storici, edifici di proprietà delle Forze Armate e quelli con funzione di luoghi di culto;
- fabbricati temporanei (utilizzabili per massimo due anni) e quelli con superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

- edifici residenziali utilizzati per meno di quattro mesi all'anno o con consumo energetico non superiore al 25% di quello stimato su base annua.

Gli articoli 7, 8 e 9 delineano gli obiettivi specifici per gli edifici residenziali e non, secondo un preciso cronoprogramma (meno stringente della versione iniziale della direttiva):

- dal 2028: gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere zero-emissivi e tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere impianti fotovoltaici;
- entro il 2030: riduzione del 16% il consumo energetico degli edifici residenziali e ristrutturazione del 16% degli edifici non residenziali esistenti meno efficienti introducendo requisiti minimi di performance energetica;
- dal 2030 in poi: tutti i nuovi edifici dovranno essere zero emissivi;
- entro il 2033: dovrà essere ristrutturato il 26% degli edifici non residenziali esistenti meno efficienti; - entro il 2040: obbligo di eliminare le caldaie a gas - ma già dal 2025 devono terminare gli incentivi (restano possibili quelli per i sistemi ibridi);
- entro il 2050: tutto il patrimonio edilizio esistente dovrà raggiungere lo standard zero-emissioni. Previsto anche uno step intermedio, al 2035, di riduzione del 20-22% dei consumi per l'intero parco residenziale, di cui il 55 % da attribuire a ristrutturazione del 43% degli edifici di prestazione energetica più bassa.

Per garantire le norme minime di prestazione energetica, gli Stati Membri adotteranno misure finanziarie adeguate a tutela delle famiglie vulnerabili e per contrastare la povertà energetica, assicureranno assistenza tecnica e provvederanno a finanziamenti integrati per incentivare le ristrutturazioni, prevedendo anche monitoraggi

e sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 10, dovranno essere installati impianti fotovoltaici entro il 2026, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile:

- entro il 2026, su tutti gli edifici nuovi pubblici e non residenziali con superficie oltre i 250 mq;
- entro il 2030 su tutti gli edifici pubblici oltre i 250 mq;
- entro il 2027 su tutti gli edifici non residenziali oltre i 500 mq;
- entro il 2029 su tutti i nuovi edifici residenziali e parcheggi coperti adiacenti agli edifici.

L'articolo 11 definisce dettagliatamente gli edifici zero-emissivi, intesi come edifici che con capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia con una soglia di fabbisogno energetico al di sotto del 10%. Ogni Stato Membro stabilisce e notifica alla Commissione la propria soglia massima e provvede affinché il consumo totale annuo degli edifici zero-emissivi sia coperto da energia rinnovabile, anche tramite partecipazione a comunità energetiche rinnovabili, da sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e da fonti prive di carbonio.

L'articolo 12 prevede che entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducano un sistema per i passaporti di ristrutturazione, eventualmente rilasciato assieme al certificato di prestazione energetica, basato sul quadro comune di cui alla direttiva medesima che può essere usato dai proprietari degli edifici, ovvero può essere reso obbligatorio dagli Stati Membri.

Ai sensi dell'articolo 13, al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti per impianti che utilizzano tecnologie di risparmio

energetico relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione, al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati dei sistemi tecnici per l'edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti.

In materia di mobilità sostenibile, secondo l'articolo 14, gli edifici non residenziali di nuova costruzione sottoposti a ristrutturazione, con più di cinque posti auto, dotati di parcheggio dovranno installare:

- almeno un punto di ricarica ogni cinque posti e il precablaggio per almeno il 50% dei posti e la danalizzazione dei posti rimanenti
- posti bici per almeno 15% per la media dell'utenza.

Per gli edifici adibiti a uffici, nuovi o in ristrutturazione, con più di cinque posti auto, il punto di ricarica deve essere assicurato ogni 2 posti auto. Per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti dotati di parcheggio, entro il 2026 dovranno essere installati:

- un punto di ricarica ogni 10 posti e canalizzazioni per il 50% dei posti rimanenti
- posti bici per almeno 15% per la media dell'utenza.

Per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione e in ristrutturazione, con più di 3 posti dovranno essere installati (eventualmente con il supporto di incentivi):

- il precablaggio per almeno il 50% dei posti e la canalizzazione dei posti rimanenti (e almeno un punto di ricarica in caso vi siano tre posti auto)
- almeno 2 posti bici per unità immobiliare.

Sono ammissibili deroghe per regioni ultraperiferiche o in presenza di costi eccessivi.

Ai sensi dell'articolo 15, la Commissione adotta atti delegati per integrare la direttiva in relazione a un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. L'articolo 17 dispone che gli Stati membri predispongano finanziamenti, misure di sostegno e strumenti consoni, in maniera agevole e semplificata, per affrontare le barriere di mercato e realizzare gli investimenti necessari per la milestone del 2050, ricorrendo eventualmente a fondi nazionali a favore dell'efficienza energetica e promuovendo prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, regimi finanziari in funzione del risparmio, incentivi fiscali, ad esempio aliquote fiscali ridotte sui lavori e sui materiali di ristrutturazione, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Gli Stati inoltre, ai sensi dell'articolo 18, assicurano istituzione e il funzionamento di strutture di assistenza tecni-

ca, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell'edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese, disponibili in tutto il loro territorio. Gli articoli da 19 a 22 recano disposizioni rispetto ai requisiti e al modello di attestato di prestazione energetica degli edifici, cui conformarsi entro maggio 2026. Gli articoli da 23 a 26 regolano disposizioni in materia di ispezioni sugli edifici e in materia di esperti per la certificazione e il rilascio degli attestati e dei passaporti energetici (certificati secondo direttiva 2023/1791). La direttiva è ammessa a riesame entro il 2028 per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 29 maggio 2026 e presentare i piani nazionali di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2025.

#### **Fisco. Bonus investimenti 4.0. Comunicazione per l'utilizzo solo tramite il portale GSE.**

Come noto (vedi ANGAISA Informa del 1° maggio 2024), per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 (articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, L. n. 178/2020) e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, nonché in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (articolo 1, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203 -quinquies e 203 -sexies, L. n. 160/2019, legge di bilancio 2020), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (art. 6, D.L. n. 39/2024). Il [Ministero delle Imprese e del made in Italy con decreto del 24 aprile 2024](#) ha definito il contenuto e le modalità per l'invio dei modelli di comunicazione in esame. La comunicazione per l'utilizzo di tali crediti doveva essere inviata al GSE tramite PEC all'apposito indirizzo [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it). Il GSE, con il comunicato del 16 maggio 2024, ha annunciato che, dalle ore 10:00 del 18 maggio 2024, sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale. Dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC e sarà possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il portale "Area Clienti". In merito alla nuova procedura, il GSE chiarisce che sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione

dei crediti d'imposta attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento. All'interno del portale è disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresentanti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID ([www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati](http://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati)). Le eventuali richieste di supporto in merito alla nuova procedura potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo [supportoimprese@gse.it](mailto:supportoimprese@gse.it).

La richiesta di compensazione va inviata:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

#### **Fisco. Detrazione fiscale. Spese per detrazione edilizia. Promissario acquirente tra i beneficiari.**

Come noto, le opere di ristrutturazione edilizia rientrano fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, ai sensi dell'art. 16-bis, TUIR, possono beneficiare della detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (art. 16-bis, TUIR). I soggetti che possono beneficiare della suddetta detrazione sono i contribuenti, assoggettati all'IRPEF, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese e che le stesse rimangano effettivamente a loro carico. L'agevolazione spetta anche nei casi in cui il possesso dell'immobile risulti da un titolo diverso da un contratto di locazione o di comodato ma idoneo ad assicurare la disponibilità giuridica e materiale. Il detentore dell'immobile può fruire della detrazione prevista per le spese sostenute per interventi edilizi se si trova in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Il possesso dell'immobile deve inoltre risultare da un atto regolarmente registrato al momento di inizio dei lavori e deve essere sussistente quando sono sostenute le spese. Vedi [risposta dell'Agenzia delle Entrate](#)

continua da pag.3  
[n.112 del 23 maggio 2024.](#)

### **Fisco. Rateizzazione delle cartelle. Online la guida completa.**

Sui siti [agenziaentrate.gov.it](#) e [agenziaentrate-riscossione.gov.it](#) è stato pubblicato un vademecum con tutte le informazioni utili su come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento o la proroga di una dilazione in corso.

#### Rateizzazione ordinaria entro i 120mila euro

Le rateizzazioni ordinarie permettono di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 6 anni (72 rate). Se la somma che si intende rateizzare è inferiore a 120mila euro, è possibile farlo direttamente online con il servizio "Rateizza adesso", disponibile nell'area riservata del sito internet [agenziaentrate-riscossione.gov.it](#), senza dover presentare alcuna documentazione e va anche sottolineato che la soglia di 120mila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione. In alternativa, bisogna compilare il modello di richiesta "R1", disponibile sul sito [www.agenziaentrate-riscossione.gov.it](#), da inviare via Pec insieme alla documentazione di riconoscimento.

#### Rateizzazione ordinaria sopra i 120 mila euro

Se l'importo che si intende dilazionare supera 120mila euro, la domanda di rateizzazione ordinaria - 72 rate - va presentata via Pec attraverso i moduli specifici disponibili sul sito, ma in questo caso è necessario allegare anche la documentazione che attesti la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica". Se chi fa la richiesta è una persona fisica, deve usare il modello "R2" e presentare la certificazione Isee del nucleo familiare; se si tratta di persona giuridica, insieme al modello "R3" la documentazione da allegare è riferita allo stato economico-patrimoniale dell'azienda.

#### Rateizzazione straordinaria

Se il contribuente si trova in "comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica" può chiedere una rateizzazione straordinaria, che permette di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 10 anni (120 rate). In questo caso, insieme al modulo di richiesta bisogna allegare la documentazione che attesti la presenza del requisito di difficoltà. Nel caso di persona fisica, il modello si chiama "R4" e la documentazione da presentare è la certificazione Isee, comprensiva dell'indicatore Isr; se chi chiede di rateizzare è una persona giuridica, il modello è "R5" e la documentazione da allegare è riferita allo stato economico-patrimoniale dell'azienda.

Tutti i modelli riportano l'elenco degli indirizzi Pec di AdeR cui devono essere trasmessi e una sezione dove il contribuente deve indicare il domicilio, cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare l'accoglimento, il piano di

ammortamento e i moduli di pagamento oppure il rigetto motivato della richiesta. I moduli possono anche essere scaricati in autonomia in area riservata oppure in area pubblica del sito.

#### Rateizzazione in proroga

Se il contribuente dimostra di aver subito un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica dopo la concessione della prima rateizzazione, può richiederne la proroga, una sola volta. La proroga può essere ordinaria, fino a un massimo di 72 rate, o straordinaria, fino a un massimo di 120.

#### Effetti della rateizzazione

Ader non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive sul debito rateizzato.

Inoltre, al pagamento della prima rata, AdeR sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l'automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo, operazioni che può effettuare solo al termine del pagamento delle rate.

### **Lavoro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Coesione. "Bonus giovani" e "Bonus donne".**

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il [Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60](#) recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. Decreto Coesione). Riportiamo qui di seguito le disposizioni relative al "Bonus giovani" e "Bonus donne".

#### Bonus Giovani (art. 22)

L'articolo in esame prevede il c.d. "Bonus Giovani" che consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, a carico dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e in apprendistato). L'esonero spetta nel limite di 500 euro mensili (estendibile a 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per un periodo massimo di 24 mesi. Il beneficio è rivolto ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, oltre a non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, non siano stati mai occupati a tempo indeterminato e, nei casi di precedente contratto di apprendistato, non abbiano proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero riguarda altresì i lavoratori occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficia-

to parzialmente dell'esonero. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi oppure non devono aver licenziato, nei 6 mesi successivi all'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 34,4 milioni di euro per l'anno 2024; 458,3 milioni di euro per l'anno 2025; 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. Al raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento di ulteriori istanze. L'esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà le modalità attuative dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro. L'efficacia delle disposizioni suindicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

#### Bonus Donne (art. 23)

L'articolo in esame riconosce il c.d. "Bonus Donne" che prevede l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice svantaggiata assunta a tempo indeterminato. Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, annualmente individuate con il decreto ministeriale, nonché da 24 mesi ovunque residenti. Inoltre, l'esonero è riconosciuto a condizione che si realizzi un incremento occupazionale netto. Lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 7,1 milioni di euro per l'anno 2024; 107,3 milioni di euro per l'anno 2025; 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni per l'anno 2027. Al raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento di ulteriori istanze. L'esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà le modalità attuative dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.